Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 83

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 6 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1938



### 1939

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938 XVII, n. 2256.

**Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Schiaparelli » di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo amministrativo « Schiaparelli » di Milano;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, l'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo amministrativo « Schiaparelli » di Milano, convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita tabella organica per il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Schiaparelli » di Milano, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 407, foglio 105.* — MANCINI

**Statuto del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Schiaparelli » di Milano.**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Schiaparelli » di Milano, è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico e delle classi collaterali stabili indicate nella annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi, della sezione commerciale a indirizzo amministrativo per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale, stabiliti nell'annessa tabella organica.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 16.000 e dell'importo della quota caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Milano di L. 330.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio di amministrazione;
*b*) il preside;
*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
*b*) di un rappresentante della provincia di Milano;
*c*) di un rappresentante del comune di Milano;
*d*) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dal Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti, per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, o di idoneità, in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## TABELLA ORGANICA DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE « SCHIAPARELLI » DI MILANO.

Numero dei corsi dell'Istituto:

Tre corsi inferiori completi.

Una terza classe collaterale stabile.

Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).
N. 16 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. Presidenza senza insegnamento. | 1 | Grado 6° | — | — |
| *Corso inferiore.* | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 13 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento |
| 3. Matematica | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. Matematica | — | — | 1 | Le classi del terzo corso e la classe collaterale. |
| 5. Disegno | 1 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Le classi di due corsi e la prima classe del terzo corso. |
| 6. Disegno | — | — | 1 | La 2ª, 3ª e 4ª classe del terzo corso e la classe collaterale. |
| 7. Lingua straniera (franc.) | 1 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Le classi di due corsi. |
| 8. Lingua straniera | — | — | 1 | Le classi del terzo corso e la classe collaterale. |
| 9. Scienze naturali | — | — | — | L'insegnamento viene assunto senza retribuzione in tre corsi inferiori dal titolare di scienze naturali e geografia generale ed economica del corso superiore. |
| 10. Scienze naturali | — | — | 1 | La terza classe collaterale. |
| 11. Stenografia | — | — | 1 | — |
| 12. Religione | — | — | 1 | — |
| *Corso superiore ad indirizzo amministrativo.* | | | | |
| 13. Lettere italiane e storia. | 1 | Ruolo *A* dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 14. Matematica e fisica | 1 | Id. | — | Prima, seconda e terza classe del corso. |
| 15. Scienze naturali, geografia generale ed economica. | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la terza e quarta classe di tre corsi inferiori. |
| 16. Chimica e merceologia. | — | — | 1 | — |
| 17. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale. | 1 | Ruolo *A* dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 18. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica. | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 19. Prima lingua straniera. | — | — | 1 | — |
| 20. Seconda lingua straniera (inglese). | 1 | Ruolo *A* dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 21. Calligrafia | — | — | 1 | — |
| 22. Religione | — | — | 1 | — |
| 23. Stenografia (facoltativo). | — | — | 1 | — |
| 24. Dattilografia (facoltativo) | — | — | 1 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2257.
**Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Volterra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Volterra a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Volterra visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 407, *foglio* 112. — MANCINI.

---

**Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Volterra.**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Volterra è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 46.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Volterra di L. 25.000;

3° di un contributo della Congregazione di carità di Volterra di L. 20.000;

4° di un contributo della provincia di Pisa di L. 15.000;

5° del provento delle tasse scolastiche;

6° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Volterra i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al comune di Volterra fornire il personale di servizio e il personale di segreteria.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio di amministrazione;

*b*) il preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

*b*) di un rappresentante del comune di Volterra;

*c*) di un rappresentante della Congregazione di carità di Volterra;

*d*) di un rappresentante della provincia di Pisa;

*e*) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 20.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dello Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a)* i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b)* i figli dei dispersi in guerra;

*c)* i mutilati ed invalidi di guerra e della causa nazionale ed i loro figli;

*d)* gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

*e)* gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f)* i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g)* gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 3 decimi per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## TABELLA ORGANICA DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO DI VOLTERRA

Numero dei corsi dell'Istituto: Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un solo corso inferiore completo. N. 7 cattedre di ruolo B (dall'11° all'8° grado).

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| **PRESIDENZA** — | | | | |
| 1. Presidenza con obbligo d'insegnamento in una delle cattedre di ruolo | 1 | Grado 7° | — | — |
| *Corso inferiore* | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali . . . . | — | — | 1 | — |
| 5. Disegno . . . . . . . . | 1 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso |
| 6. Lingua straniera . . . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª, 4ª, classe del corso. |
| 7. Stenografia . . . . . . | — | — | 1 | — |
| 8. Religione . . . . . . . | — | — | 1 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

---

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2258.

**Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Imola.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Imola a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Imola visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 407, *foglio* 113. — MANCINI.

---

**Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Imola.**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Imola è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 106.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Bologna i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.
Spetta inoltre alla predetta Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a)* il Consiglio di amministrazione;

*b)* il preside;

*c)* il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a)* di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

*b)* di un rappresentante del comune di Imola;

*c)* di un rappresentante della provincia di Bologna;

*d)* del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000; oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita delle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-X, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a)* i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b)* i figli dei dispersi in guerra;

*c)* i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d)* gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

*e)* gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183 inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza - che dev'essere stato totale, per gli aspiranti allo esonero totale dalla tassa d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI IMOLA

Numero dei corsi dell'Istituto: Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un solo corso inferiore completo. N. 7 cattedre di ruolo B dall'11 all'8° grado).

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENZA | | | | |
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | Grado 7° | — | — |
| *Corso inferiore* | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista | 4 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali | — | — | 1 | — |
| 5. Disegno | 1 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera | 1 | Id. | — | 2ª 3ª e 4ª classe del corso. |
| 7. Stenografia | — | — | 1 | — |
| 8. Religione | — | — | 1 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2259.

**Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di S. Benedetto del Tronto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in San Benedetto del Tronto a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di S. Benedetto del Tronto visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 407, *foglio* 114. — MANCINI.

---

**Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di S. Benedetto del Tronto.**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di S. Benedetto del Tronto è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 77.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di S. Benedetto del Tronto di L. 25.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla predetta Amministrazione provinciale fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio di amministrazione;
*b*) il preside;
*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
*b*) di un rappresentante del comune di S. Benedetto del Tronto;
*c*) di un rappresentante della provincia di Ascoli Piceno;
*d*) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a lire 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto, e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XIV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Numero dei corsi dell'Istituto: Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un solo corso inferiore completo. N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | POSTI DI RUOLO DEL GRUPPO *A* — N. | POSTI DI RUOLO DEL GRUPPO *A* — Ruolo e grado | Incarichi | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. Presidenza, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | Grado 7° | — | — |
| *Corso Inferiore* | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 4 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento |
| 3. Matematica . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali . . . . | — | — | 1 | — |
| 5. Disegno . . . . . . . . | 1 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera . . . . | 1 | Id. | — | 2ª 3ª 4ª classe del corso. |
| 7. Stenografia . . . . . . | — | — | 1 | — |
| 8. Religione . . . . . . . | — | — | 1 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2260.

**Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Marcianise.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Marcianise a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Marcianise visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 407, *foglio* 109. — MANCINI.

**Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Marcianise**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Marcianise è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 78.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Marcianise di lire 25.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Marcianise i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Marcianise;

c) di un rappresentante della provincia di Napoli;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, e l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno:

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito del pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — o si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti art. 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori di scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggeta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito, conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI MARCIANISE

Numero dei corsi dell'Istituto: Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°)

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel grado *A* — N. | Posti di ruolo nel grado *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | Grado 7° | — | |
| *Corso inferiore* | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia cultura fascista | 4 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento |
| 3. Matematica . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali . . . . . | — | — | 1 | |
| 5. Disegno . . . . . . . . | 1 | Ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera . . . . . | 1 | Id. | — | 2ª 3ª 4ª classe del corso. |
| 7. Stenografia . . . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Religione . . . . . . . . | — | — | 1 | |

*Visto*, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

**REGIO DECRETO** 11 novembre 1938-XVII, n. **2261.**

**Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della pianta organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fiorenzuola d'Arda.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1162, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Fiorenzuola d'Arda;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Fiorenzuola d'Arda, convertito in Regio istituto tecnico inferiore isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita pianta organica per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fiorenzuola d'Arda, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 407, foglio 110.* — MANCINI.

---

**Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fiorenzuola d'Arda.**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fiorenzuola d'Arda è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicate nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 52.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Fiorenzuola d'Arda di L. 70.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Spetta alla provincia di Piacenza di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta, inoltre, alla Provincia stessa di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio di amministrazione;

*b*) il preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

*b*) di un rappresentante del comune di Fiorenzuola d'Arda;

*c*) di un rappresentante della provincia di Piacenza;

*d*) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente;

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi per la esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

**TABELLA ORGANICA**
**DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO**
**DI FIORENZUOLA D'ARDA**

**Numero dei corsi dell'Istituto:**

**Un corso inferiore completo e una 1ª classe collaterale stabile**

**Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7º).**

**N. 8 cattedre di ruolo *B* (dall'11º al l'8º grado).**

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | Grado 7º | — | — |
| *Corso inferiore:* | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 5 | Ruolo *B* dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento |
| 3. Matematica | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la classe collaterale |
| 4. Disegno | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la classe collaterale |
| 5. Lingua straniera | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso |
| 6. Scienze naturali | — | — | 1 | |
| 7. Stenografia | — | — | 1 | |
| 8. Religione | — | — | 1 | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 533.

**Modificazione al R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, riguardante il collocamento fuori ruolo di personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958;
Visto il R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'art. 1 del succitato R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impiegati da collocare fuori ruolo ai termini del presente articolo possono, quando occorra, rivestire anche grado inferiore a quelli sopra indicati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1º *aprile* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 408, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 534.

**Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'idrologia medica presso la Regia università di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 1º ottobre 1936-XIV, n. 2498;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Roma, addì 15 febbraio 1939-XVII, tra la Regia università e le Regie aziende di Montecatini e di Salsomaggiore e le Società Fiuggi e Farmaceutici d'Italia, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire, in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, per l'insegnamento di « idrologia medica ».

Art. 2.

Ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma, è aggiunto, limitatamente al periodo di durata della convenzione di cui al precedente articolo e a quello delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite, un posto riservato all'insegnamento di « idrologia medica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 408, foglio 13.* — MANCINI.

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « idrologia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma.**

L'anno millenovecentotrentanove-XVII questo giorno quindici del mese di febbraio in Roma;

Tra i signori:

Gr. uff. avv. Nicola Muratore, legale rappresentante della Regia azienda patrimoniale delle Regie terme di Salsomaggiore per decreto Min. finanze 13 febbraio 1939;

Gr. uff. Arturo Schweiger fu Aristo, legale rappresentante della Società anonima Regie terme di Montecatini, sino al 31 dicembre 1942 per delega 1° gennaio 1938;

Gr. uff. avv. Nicola Muratore, legale rappresentante delle Regie terme di Montecatini per il periodo dal 1° gennaio 1943 sino alla scadenza del termine di cui all'art. 4 di questa convenzione per decreto Min. finanze 13 febbraio 1939;

Sig. ing. Pietro Giustiniani, legale rappresentante della Società Farmaceutici « Italia » per delega del 7 febbraio 1938;

Gr. uff. Adelmo della Casa, cavaliere del lavoro, legale rappresentante della Società anonima Fiuggi (Anticolana) per delega 9 febbraio 1938;

l'on. prof. barone Pietro de Francisci, rettore della Regia università di Roma, domiciliato per la carica nella Città Universitaria a ciò autorizzato dalle delibere di cui appresso:

Premesso

che il Ministero delle corporazioni, in seguito ad una mozione approvata dalla Corporazione dell'Ospitalità, ha fatto presente la necessità che venga istituita una cattedra di ruolo per l'insegnamento universitario della « idrologia medica »;

che il medesimo voto è stato espresso dal Ministero dell'interno e da quello delle finanze;

che i sottoelencanti Enti hanno dichiarato di essere disposti a contribuire per la istituzione, presso la Regia università di Roma, della Cattedra di ruolo per l'idrologia medica, con la somma a fianco di ciascuno segnata:

Azienda patrimoniale statale di Salsomaggiore L. 12.500 annue;

Azienda patrimoniale statale di Montecatini L. 12.500 annue;

Società anonima Fiuggi L. 12.500 annue;

Società anonima Farmaceutici « Italia » L. 12.500 annue; per un totale di contributi di L. 50.000 (cinquantamila) annue;

che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università di Roma, nelle rispettive sedute del 16 e 17 dicembre 1938-XVII hanno esaminato ed approvato, nell'ambito della loro competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma 2°, e dell'art. 100, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « idrologia medica ».

Art. 2.

Gli enti sottosegnati si obbligano di versare annualmente alla Regia università di Roma per il mantenimento della Cattedra di « idrologia medica », di cui all'art. 1, a decorrere dall'anno 1939-XVII, il contributo a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| Azienda patrimoniale statale di Salsomaggiore . | L. 12.500 |
| Azienda patrimoniale statale di Montecatini . . | » 12.500 |
| Società anonima Fiuggi . . . . . . . . . . | » 12.500 |
| Società anonima Farmaceutici « Italia » . . . . | » 12.500 |

Art. 3.

La Regia università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « idrologia medica » compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute, che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni e si intenderà tacitamente rinnovata, rispettivamente, per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta da farsi da una delle parti un anno prima della scadenza della convenzione stessa.

Art. 5.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e della Regia università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro a bollo a norma dell'art. 55 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Redatta in otto esemplari di cui uno per la registrazione.

Il legale rappresentante della Regia azienda patrimoniale delle Regie terme di Salsomaggiore:
*Avv. Nicolò Muratore*

Il legale rappresentante della Società anonima Regie terme di Montecatini sino al 31 dicembre 1942: *A. Schweiger*

Il legale rappresentante delle Regie terme di Montecatini per il periodo dal 1° gennaio 1943 allo scadere della convenzione:
*Avv. Nicolò Muratore*

Il legale rappresentante della Società Farmaceutici « Italia »: *Piero Giustiniani*

Il legale rappresentante della Società anonima Fiuggi (Anticolana): *Adelmo Della Casa*

Il rettore della Regia università di Roma:
*Pietro de Francisci*

Registrato a Roma il 27 febbraio 1939-XVII all'Ufficio atti privati, vol. 459. Esatte lire (gratis). Diritti 0.15,-3 originali.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 marzo 1939-XVII.

**Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (prove dei materiali metallici).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni U.N.I.;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 marzo 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti autarchici, gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè le aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, sono tenuti all'osservanza obbligatoria delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 551 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: generalità.

Tabella UNI 552-555 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: simboli e definizioni.

Tabella UNI 556-557 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di trazione.

Tabella UNI 558 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di compressione.

Tabella UNI 559 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di flessione.

Tabella UNI 560-561 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di durezza Brinell mediante misura del diametro dell'impronta.

Tabella UNI 562-563 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di durezza Rockwell.

Tabella UNI 564 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di piegamento.

Tabella UNI 565 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di resilienza.

Le disposizioni contenute nelle tabelle di unificazione qui sopra elencate sostituiscono quelle contenute nel decreto del Capo del Governo del 15 luglio 1925 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1925, n. 184).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, e il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

*Il Capo del Governo*
MUSSOLINI

(1620)

---

DECRETO DEL DUCE 24 marzo 1939-XVII.

**Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti alla occupazione immediata di alcuni immobili nel Bacino del Volturno.**

IL DUCE

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 20 marzo 1939-XVII, n. 8796;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta l'urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

| N. d'ordine | DITTA INTESTATA IN CATASTO | Comune | Foglio di mappa | N. di mappa | | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Princ. | Sub. | Ha. | Are | Cent. |
| 1 | Petrella Giovannina fu Enrico, maritata Papa | Grazzanise | 17 | 60 | | 0 | 39 | 51 |
| 2 | Pucino Assunta di Gennaro e Papa Filippo, Teresa, Orsola, Donato, Tommaso, Raffaele ed Antonio fu Antonio, Papa Domenicantonio fu Antonio e Visone Teresa di Ferdinando, coniugi, Branco Giovanni e Domenico fu Roberto e Parente Clotilde fu Paolo, proprietari, e Papa Anastasia fu Domenicantonio e Caianiello Antonio, usufruttuari in parte | » | 18 | 30 | | 1 | 20 | 39 |
| 3 | Lanna Agostino fu Luigi . . . . . | » | 11 | 12 | | 0 | 37 | 41 |
| 4 | Cerchiello Angelarosa fu Gennaro maritata Caimano, livellaria al comune di Grazzanise | » | 11 | 8 | | 0 | 85 | 45 |
| 5 | Comune di Grazzanise . . . . . . | » | 11 | 11<br>36 | | 0<br>0 | 14<br>28 | 97<br>36 |
| | Totale . . . | | | | | 0 | 43 | 33 |
| 6 | Sanges Nicola fu Antonio . . . . . | » | 11 | 19<br>59<br>61 | | 0<br>0<br>0 | 61<br>49<br>67 | 46<br>55<br>97 |
| | Totale . . . | | | | | 1 | 78 | 98 |
| 7 | Mirra Gaetano fu Federico . . . . | » | 11 | 14 | | 0 | 89 | 78 |
| 8 | Cerchiello Giovanni fu Gennaro per 3/4 e figlio Gennaro per l'altro 1/4 | » | 11 | 10<br>35 | | 0<br>1 | 65<br>51 | 36<br>05 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 16 | 41 |
| 9 | Cicala Filomena fu Gabriele, ved. Foresta, usufruttuaria, e Foresta Sabatino, Angelina ed Antonietta fu Felice, proprietari. | » | 11 | 20<br>22<br>63 | | 1<br>0<br>5 | 82<br>08<br>26 | 54<br>61<br>70 |
| | Totale . . . | | | | | 7 | 17 | 85 |
| 10 | Carlino Tommaso fu Clemente, proprietario, e Papa Alessio fu Girolamo, usufruttuario in parte | » | 11 | 13 | | 0 | 31 | 10 |
| 11 | Foresta Antonio di Felice . . . . . | » | 10 | 99 | | 1 | 96 | 18 |

| N. d'ordine | DITTA INTESTATA IN CATASTO | Comune | Foglio di mappa | N. di mappa | | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Princ. | Sub. | Ha. | Are | Cent. |
| 12 | Viciglione cav. Tommaso di Girolamo | Grazzanise | 10 | 39 | | 0 | 55 | 44 |
| | | | | 92 | | 0 | 66 | 79 |
| | | | 11 | 6 | | 0 | 97 | 97 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 20 | 20 |
| 13 | Carlino Nicola fu Antimo . . . . . | » | 11 | 9 | | 0 | 23 | 30 |
| | | | | 34 | | 0 | 82 | 55 |
| | | | | 47 | | 1 | 08 | 74 |
| | | | | 65 | | 0 | 68 | 40 |
| | | | | 73 | | 2 | 13 | 00 |
| | Totale . . . | | | | | 4 | 95 | 99 |
| 14 | Sanges Luigi fu Antonio . . . . . | » | 11 | 21 | | 0 | 73 | 18 |
| | | | | 54 | | 0 | 95 | 84 |
| | Totale . . . | | | | | 1 | 69 | 02 |
| 15 | Calmáno Salvátore di Nicola . . . . | » | 11 | 24 | | 1 | 52 | 02 |
| 16 | Ricciardi Maria di Salvatore . . . . | » | 11 | 27 | | 0 | 91 | 44 |
| | | | | 64 | | 1 | 12 | 10 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 03 | 54 |
| 17 | Raimondo Annamaria fu Vitaliano, ved. Parente | » | 17 | 55 | b | 0 | 38 | 93 |
| | | | 18 | 50 | | 0 | 30 | 04 |
| | | | | 52 | | 0 | 07 | 55 |
| | Totale . . . | | | | | 0 | 76 | 52 |
| 18 | Parente Gaetano fu Carlo . . . . . | » | 17 | 61 | | 0 | 32 | 36 |
| 19 | Petrella Carlo e Antonio fu Francesco | » | 17 | 55 | a | 0 | 32 | 40 |
| 20 | Papa Donato fu Domenico e Petrella Giovannina fu Enrico, maritata Papa | » | 17 | 17 | | 0 | 13 | 54 |
| | | | | 19 | | 0 | 29 | 57 |
| | Totale . . . | | | | | 0 | 43 | 11 |
| 21 | Parente Carlo fu Nicola . . . . . . | » | 17 | 62 | | 0 | 32 | 60 |
| 22 | Parente Filomena di Francesco, proprietaria, e Parente Francesco fu Giuseppe, usufruttuario in parte | » | 17 | 22 | | 1 | 06 | 58 |

| N. d'ordine | DITTA INTESTATA IN CATASTO | Comune | Foglio di mappa | N. di mappa | | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Princ. | Sub. | Ha. | Are | Cent. |
| 23 | Petrella Giovanna fu Enrico maritata Papa | Grazzanise | 17 | 8 | | 0 | 04 | 00 |
| | | | | 9 | | 0 | 08 | 63 |
| | | | | 10 | | 0 | 08 | 01 |
| | | | | 11 | | 0 | 92 | 78 |
| | | | | 53 | | 0 | 65 | 13 |
| | Totale . . . | | | | | 1 | 78 | 55 |
| 24 | Papa Donato fu Domenico e Papa Maria-Giuseppa fu Giuseppe, coniugi | » | 17 | 16 | | 0 | 01 | 69 |
| 25 | Gravina Carmine e Pietrangelo fu Pietrangelo, proprietari e Piccirillo Vittoria fu Giovanni, vedova Gravina, usufruttuaria in parte | » | 11 | 23 | | 0 | 71 | 50 |
| 26 | Paternostro Giuseppina fu Vincenzo . | » | 11 | 25 | | 1 | 43 | 50 |
| 27 | Gravante Margherita Antonia e Rosaria fu Francesco | » | 6 | 17 | b | 0 | 44 | 11 |
| | | | 8 | 18 | b | 0 | 97 | 80 |
| | | | | 32 | b | 0 | 02 | 58 |
| | | | 9 | 8 | a | 0 | 28 | 78 |
| | | | | 17 | a | 1 | 16 | 40 |
| | | | 17 | 21 | b | 0 | 58 | 80 |
| | | | 18 | 37 | b | 0 | 14 | 17 |
| | | | 8 | 9 | a | 0 | 87 | 27 |
| | Totale . . . | | | | | 4 | 49 | 91 |
| 28 | D'Abrosca Vincenzo fu Catello e Natale Maria fu Francesco, coniugi | » | 9 | 10 | | 0 | 32 | 18 |
| 29 | Abbate Agnese fu Francesco . . . . | » | 9 | 12 | | 0 | 39 | 15 |
| 30 | Martucci Giuseppe fu Paolo; Martucci Liborio, Pasquale, Enrico ed Antonio fu Giuseppe; Palazzo Gennaro, Giuseppe ed Angelo fu Antonio, proprietari e Parente Angela fu Giovanni, usufruttuaria | » | 9 | 9 | | 0 | 33 | 46 |
| 31 | Papa Anastasia di Donato . . . . . | » | 9 | 41 | | 1 | 28 | 97 |
| 32 | Parente Clotilde fu Paolo . . . . . | » | 9 | 40 | | 1 | 00 | 53 |
| 33 | Conte Antonio, Federico, Raffaele e Gaetano fu Ercole | Cancello Arnone | 40 | 20 | | 0 | 44 | 12 |
| 34 | Palumbo Giuseppe fu Aniello, proprietario e Rossi Clementina fu Francesco usufruttuaria in parte | » | 40 | 17 | | 0 | 41 | 80 |

| N. d'ordine | DITTA INTESTATA IN CATASTO | Comune | Foglio di mappa | N. di mappa | | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Princ. | Sub. | Ha. | Are | Cent. |
| 35 | Graziano Antonio fu Gaetano, usufruttuario, Graziano Teresa fu Gaetano, proprietaria e Manfredi Gemma fu Carmine, ved. Graziano, usufruttuaria in parte | Cancello Arnone | 40 | 7 | | 1 | 58 | 19 |
| 36 | Coronella Pasquale fu Antonio . . . | » | 40 | 32 | | 0 | 96 | 70 |
| 37 | Conte Antonio fu Ercole; Palumbo Giuseppe fu Aniello, proprietari e Rossi Clementina fu Francesco, usufruttuaria in parte | » | 40 | 22 | | 0 | 22 | 20 |
| 38 | Capitello Guglielmo fu Gaetano . . . | Grazzanise | 11 | 2<br>32 | | 1<br>0 | 00<br>99 | 95<br>48 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 00 | 43 |
| 39 | Gravante Giovannina fu Giuseppe . . | » | 10<br>11 | 133<br>3<br>31 | | 0<br>0<br>2 | 92<br>00<br>76 | 94<br>66<br>14 |
| | Totale . . . | | | | | 3 | 69 | 74 |
| 40 | Gravante Margherita fu Francesco . | » | 22 | 193 | | 0 | 21 | 60 |
| 41 | Gravante Rosaria fu Francesco . . . | » | 22 | 105 | | 0 | 24 | 59 |
| 42 | Abbate Francesco ed Angelo fu Giov. Battista e Abbate Giovanni fu Francesco proprietari e Raimondo Caterina fu Cosmo, ved. Abbate, usufruttuaria in parte | » | 17 | 24 | | 1 | 18 | 07 |
| 43 | Petrella Michele di Francesco . . . | » | 18 | 8 | a | 0 | 99 | 78 |
| 44 | Gravante Antonio fu Francesco . . . | » | 22 | 192 | | 0 | 22 | 54 |
| 45 | Mirra Gennaro di Antimo . . . . | » | 18 | 61<br>65 | | 2<br>0 | 34<br>59 | 00<br>31 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 93 | 31 |
| 46 | Petrella Carlo, Antonio, Marta e Lucia-Giovanna di Francesco per 2/3 e Petrella Lucia-Giovanna di Francesco per un terzo | » | 22 | 196 | | 0 | 06 | 27 |

| N. d'ordine | DITTA INTESTATA IN CATASTO | Comune | Foglio di mappa | N. di mappa | | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Princ. | Sub. | Ha. | Are | Cent. |
| 47 | Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio e Pasquale fu Gaetano; Mirra Antonio, Salvatore e Giovanni fu Pasquale, proprietari, e Mirra Lucrezia, suddetta, usufruttuaria in parte | Grazzanise | 18 | 1<br>66<br>72 | | 4<br>2<br>2 | 97<br>96<br>16 | 50<br>58<br>07 |
| | Totale . . . | | | | | 10 | 10 | 15 |
| 48 | Parente Caterina fu Giovanni, maritata Petrella Francesco | » | 17<br>18 | 31<br>25<br>88 | | 0<br>0<br>0 | 75<br>83<br>67 | 68<br>65<br>19 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 26 | 52 |
| 49 | Mirra Vincenzo fu Gennaro, usufruttuario e Mirra Vincenzo fu Antimo, proprietario | » | 18 | 60 | | 2 | 63 | 50 |
| 50 | Rauso Pasqua fu Gennaro, ved. Papa | » | 17<br>22 | 26<br>178 | | 1<br>0 | 03<br>34 | 60<br>08 |
| | Totale . . . | | | | | 1 | 37 | 68 |
| 51 | Papa Donato fu Antonio . . . . . . | » | 17<br>21 | 35<br>6 | | 0<br>0 | 35<br>03 | 39<br>82 |
| | Totale . . . | | | | | 0 | 39 | 21 |
| 52 | Parente Lucia ed Elisabetta, maritata Abbate fu Carlo | » | 17 | 27<br>28<br>29 | | 0<br>0<br>0 | 20<br>15<br>54 | 48<br>27<br>44 |
| | Totale . . . | | | | | 0 | 90 | 19 |
| 53 | Conte Gennaro di Martino . . . . . | » | 11 | 15 | | 0 | 58 | 50 |
| 54 | Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, coniugi | » | 17 | 54 | | 0 | 45 | 87 |
| 55 | Papa Domenico, Filippo, Teresa, Orsola, Donato, Tommaso, Raffaele, Antonia fu Antonio, proprietari, e Rauso Pasqua di Gennaro, usufruttuaria in parte | » | 17 | 45<br>46 | | 0<br>0 | 13<br>02 | 62<br>32 |
| | Totale . . . | | | | | 0 | 15 | 94 |

| N. d'ordine | DITTA INTESTATA IN CATASTO | Comune | Foglio di mappa | N. di mappa | | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Princ. | Sub. | Ha. | Are | Cent. |
| 56 | Rossi-Romano Gaetano fu Francesco . | Cancello Arnone | 45<br>46 | 47<br>26<br>27 | | 1<br>0<br>0 | 77<br>90<br>28 | 30<br>53<br>26 |
| | Totale . . . | | | | | 2 | 96 | 09 |
| 57 | Parrocchia di Arnone goduta dal Sacerdote Petrella Giov. Battista di Luigi | » | 40 | 6<br>8 | | 0<br>0 | 37<br>64 | 88<br>14 |
| | Totale . . . | | | | | 1 | 02 | 02 |
| 58 | Lagnese Ferdinando fu Michele . . . | Grazzanise | 10 | 4 | | 2 | 39 | 50 |
| 59 | Petrella Michele, Carlo, Marta, Giovanna e Antonio fu Francesco per 1/2 e Parente Decorosa e Maddalena fu Giovanni per 1/2, proprietari, e Parente Caterina fu Giovanni, usufruttuaria per 1/2 | » | 18 | 49 | | 0 | 52 | 70 |
| 60 | Parente Filomena e Giovannina di Francesco e Natale Brigida fu Giuseppe, ved. Palazzo | » | 17 | 33 | | 1 | 61 | 30 |
| 61 | Petrella Patrizio di Vincenzo e Parente Giovanna di Francesco, coniugi | » | 17 | 34 | | 0 | 81 | 20 |
| 62 | Raimondo Giovannina fu Vincenzo . | » | 17 | 57<br>59 | | 0<br>0 | 54<br>67 | 40<br>40 |
| | Totale . . . | | | | | 1 | 21 | 80 |
| 63 | Morelli Domenico e Maria fu Bernardino | » | 6 | 19 | | 1 | 81 | 70 |

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 24 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1597)

---

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1939-XVII.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., con sede in Varazze (Savona).**

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, cap. III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1598)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1939-XVII.

**Facilitazioni ferroviarie per il viaggio al Santuario di Caravaggio.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4 in data 15 marzo 1939-XVII;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, art. 3, comma *b*);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 30 settembre 1939-XVII, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti agevolazioni:

*a*) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata-ritorno;

*b*) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 %) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario-automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno la validità di 5 giorni se emessi da stazioni distanti non oltre 200 km. e di 10 giorni per distanze superiori.

I biglietti non saranno ritenuti validi per il ritorno se non porteranno il bollo del Santuario di Caravaggio, bollo che verrà apposto gratuitamente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1939-XVII

*Il Ministro*: BENNI

(1622)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1939-XVII.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico per l'anno 1939.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per l'anno 1939, i signori:

1° Balì comm. rag. Giovanni, capo divisione presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e le foreste;

2° Pastorello comm. dott. Leonida, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

3° Bosiso comm. dott. Italo, capo sezione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1939-XVII

*Il Ministro per le corporazioni*
LANTINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1939-XVII.
**Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Giaveno (Torino), della estensione di ettari 4800 circa;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale divieto anche per l'annata 1939-40, riducendo sensibilmente l'estensione della zona stessa da ettari 4800 a ettari 3500;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 30 aprile 1937 e 23 febbraio 1938, in una zona della provincia di Torino, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, limitatamente al territorio compreso nei seguenti confini: Borgata Cascinetta - Strada borgata Villanova - Strada borgata Giacone - Borgata Giacone Strada Valgioie - Ponte rio Orbana - Rio Orbana - Rio Palmetto - Strada borgata Tortorello - Borgata Tortorello - Strada Bagagera - Rio Tortorello - Borgata Cascinetta.

La Commissione venatoria provinciale di Torino, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(1603)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1939-XVII.
**Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Airasca (Torino), della estensione di ettari 2400 circa, la cui linea di delimitazione, partendo da Airasca colla strada per Pinerolo, oltrepassata Riva, al bivio per Piossasco-Orbassano, segue questa strada fino all'incontro colla strada che scende da Roletto; raggiunge con questa strada la linea ferroviaria, che segue poi fino a None; dalla stazione di None ritorna alla strada di Pinerolo e con questa ad Airasca;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 23 aprile 1937 e 4 marzo 1938, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(1602)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1939-XVII.
**Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Volpiano (Torino), della estensione di ettari 3400 circa, la cui linea di delimitazione da Volpiano raggiunge la strada Torino-Rivarolo presso la Cascina Gariglia, e risale tale strada fin presso il Km. 18, indi colla strada dei Baraccamenti attraversa il Poligono di artiglieria, fino a raggiungere la strada di Corio presso Castellaro sopra Ciriè; segue la strada di Corio fino al bivio (prima dell'abitato) che porta da Rocca Canavese, indi seguendo il torrente Fandaglia si porta a Vauda di Front; piega verso il Poligono di artiglieria, tocca C. Bonino e raggiunge la strada di Front presso il Km. 24; scende con questa strada fino al bivio per la C. Simonetta, si porta a Rivarossa e Lombardore, indi col torrente Malone fino a S. Benigno; segue poi la strada per Chivasso, e raggiunta la strada nazionale si riporta a Brandizzo, ed infine colla strada ritorna a Volpiano;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 aprile 1937 e 17 febbraio 1938, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1939-XVII.

**Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari presso i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975;

Decreta:

I seguenti funzionari della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono delegati a far parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori, per la valutazione dei titoli ai termini degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975:

pel Comitato direttivo di Bologna: Leonardi Elio, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Firenze: Pacini Pietro, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Genova: dott. Clemente Alberto, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Milano: Forcieri Francesco, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Napoli: Venafro Cesare, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Roma: dott. Cavalli Luigi, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Torino: Giachino Oreste, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Trieste: dott. Vitale Paolo, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

pel Comitato direttivo di Venezia: dott. Bartuli Giulio, ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

*Il Ministro*: DI REVEL

(1651)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1939-XVII.

**Costituzione del Collegio peritale per la risoluzione in grado di appello dei ricorsi in materia di valutazione di titoli soggetti ad imposta di negoziazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975;

Viste le designazioni fatte dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Direzione generale del tesoro, dalla Confederazione nazionale fascista delle Aziende del credito e della assicurazione, e dall'Associazione fra le Società italiane per azioni;

Decreta:

È istituito con sede in Roma, presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori, ai termini degli articoli 4, 5 e 9 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975.

Detto Collegio peritale è composto come appresso:

Avv. Giuseppe Bianchini, presidente;

Dott. Vincenzo Rogari, direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, vice presidente;

Dott. Giovanni Zappalà, direttore capo divisione nella Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, membro;

Dott. Luigi Nicolini, dott. Giovanni Ravagli, Giuseppe D'Ambrosio, dott. Giuseppe Santini, Salvatore Piccione, Mario Bonamini, Pietro Ferraro, Giuseppe Amorosi, Enrico Monti, dott. Giuseppe Asinelli, Letterio Cutugno, Antonio Manisco, titolari rispettivamente degli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, membri, ciascuno a turno per le controversie di competenza del rispettivo compartimento;

Rag. Giuseppe Cotticelli, ispettore superiore del Tesoro;

Dott. Mario D'Amelio, funzionario di Banca, e dott. Tito Caffarena, agente di cambio, membri designati dalla Confederazione nazionale fascista delle Aziende del credito e della assicurazione;

Avv. prof. Giancarlo Frè e dott. rag. Luigi Bruno, esperti, membri designati dalla Associazione fra le Società italiane per azioni;

Cesare Geranzani, capo sezione nella Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è incaricato delle funzioni di segretario del Collegio.

I suddetti nominati sono tutti iscritti al P.N.F.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

*Il Ministro*: DI REVEL

(1652)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1939-XVII.

**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Società Anonima Idroelettrica Piemonte » con le società anonime « Elettrica Valdostana » e « Idroelettrica Cimena ».**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2436 e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;

Vedute le istanze con le quali la Società Idroelettrica Piemonte, la Società Elettrica Valdostana e la Società Idroelettrica Cimena espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione nella prima delle altre due Società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società Idroelettrica Piemonte (SIP) con la Società Elettrica Valdostana (SEV) e con la Società Idroelettrica Cimena, tutte anonime con sede in Torino, mediante incorporazione nella prima delle altre due Società, dichiarandosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice stesso, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sui giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « La Stampa » di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

*Il Ministro*: SOLMI

(1659)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni con foglio 25 marzo 1939-XVII, n. 24055-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 320, riguardante l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la sicurtà di rischi concernenti determinate forniture statali, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

(1623)

« Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato delle corporazioni, con foglio 22 marzo 1939-XVII, n. 24083-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n 315, concernente la disciplina della vendita dei prodotti tessili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1939-XVII, n. 49.

(1624)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento di un tratto della zona litoranea di Comacchio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 27 marzo 1939-XVII sono stati approvati l'elenco dei terreni (e relativa planimetria) da sistemare a cura dello Stato per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento di un tratto della zona litoranea di Comacchio e per l'importo di L. 90.000.

(1571)

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

### Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del R.A.C.I.

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1938-XVII è stato approvato il provvedimento in data 31 dicembre 1938-XVII con il quale il commissario straordinario del R.A.C.I. ha apportato allo statuto di detto Ente le modifiche riportate nel testo unito al decreto stesso.

(1604)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Scioglimento d'ufficio di cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in San Marco in Lamis, costituita con atto 28 marzo 1921, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1611)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

### Media dei cambi e dei titoli

del 1° aprile 1939-XVII.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 89 — |
| Francia (Franco) | 50,35 |
| Svizzera (Franco) | 426,50 |
| Argentina (Peso carta) | 4,38 |
| Belgio (Belga) | 3,1985 |
| Canadà (Dollaro) | 18,93 |
| Danimarca (Corona) | 3,973 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6245 |
| Norvegia (Corona) | 4,472 |
| Olanda (Fiorino) | 10,09 |
| Polonia (Zloty) | 358,70 |
| Portogallo (Scudo) | 0,8077 |
| Svezia (Corona) | 4,589 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 22,85 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,8735 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,23 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,5236 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,10 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 439,56 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,875 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,075 |
| Id. 3.00 % Lordo | 49,675 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 66,125 |
| Id. Id 5 % (1936) | 90,775 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,775 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90,075 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 99,85 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,125 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 90,40 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 90,75 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 96,225 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita.**

Elenco n. 21

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 64027 | 785 — | *Verzone* Carlo fu Giovanni Antonio, dom. a Vercelli (Novara). | *Verzone Poverello* Carlo fu Giovanni, dom. a Vercelli (Novara). |
| Id. | 44299 | 2000 — | *Maciachini* Felicita fu Angelo, moglie di Gaggi Bartolomeo fu Luigi, dom. a Milano; vincolato per dote. | *Macciacchini* Felicita fu Angelo, ecc., come contro. |
| Id. | 90157 | 45 — | Sorzana *Giuseppina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Faroppa Ippolita di Luigi, ved. Sorzana, dom. a Cesa (Cuneo). | Sorzana *Maria-Giuseppina* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 677186 | 77 — | Parini *Mario* fu *Francesco*, dom. a S. Giuliano Vecchio (Alessandria). | Parini *Mario-Francesco* fu Carlo, dom. a San Giuliano Vecchio (Alessandria). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 328394 | 2845,50 | Valsecchi *Giuseppina* fu Francesco, moglie di Vittadini Giovanni, dom. a Milano; vincolato per dote. | Valsecchi *Maria-Maddalena-Anna-Giuseppina* fu Francesco, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 152957 | 178,50 | Tribisonna Alfonsina fu Giuseppe, moglie di Morone *Arcangelo* di Felice, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento); vincolato per dote. | Tribisonna Alfonsina fu Giuseppe, moglie di Morone *Michele-Arcangelo* di Felice, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento); vincolato per dote. |
| Id. | 189849 | 10,50 | Casiello *Gaetano* fu Vitantonio, minore sotto la patria potestà della madre Caputo Caterina fu Michele, vedova di Casiello Vitantonio, dom. ad Altamura (Bari); con usufrutto vitalizio a favore di Caputo Caterina fu Michele, vedova di Casiello Vitantonio, dom. ad Altamura (Bari). | Casiello *Gaetana* fu Vitantonio, minore, ecc., come contro; con usufrutto come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 304501 | 304,50 | Reggiani Maria Dolores e *Dina* fu Ernesto, sotto la patria potestà della madre Malagoli Rosa ved. Reggiani, dom. a Nonantola (Modena). | Reggiani Maria, Dolores e *Lina* fu Ernesto, minori sotto la patria potestà, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 2296 | 140 — | *Zigari Chiarina* di Gaetano, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza). | *Zicari Chiara-Margherita* di Gaetano, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 772210 | 35 — | *Calossi Giuseppina* fu Giovanni-Francesco, vedova di *Gianzone Luigi*, dom. in Alessandria. | *Calosso Eugenia-Giovanna-Giuseppa* fu Giovanni-Francesco, ved. di *Gensone Giovanni-Luigi*, dom. in Alessandria |
| Id. | 772211 | 38,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 275722 | 150,50 | Artini *Giselda* fu Artino, interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria di Bringiotti Vittorio fu Francesco, dom. in Alessandria; vincolata d'usufrutto a favore di Bianchi Carmelina fu Luigi, ved. Artini. | Artini *Gisella* fu Artino, interdicenda, ecc., come contro; vincolata come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 84747 | 52,50 | Campisi *Mario-Audenzio* fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Musso Rosaria, vedova Campisi Gioacchino, dom. a Sambuca Zabut (Girgenti). | Campisi *Maria-Audenzia* fu Gioacchino, minore, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 363957 | 350 — | Bauchiero *Linda* di Pietro, moglie di Piantino Domenico, dom. in Cocconato (Torino); vincolato per dote della titolare. | Bauchiero *Rosalia-Eufemia-Linda-Maria* di Pietro, moglie, ecc., come contro. |
| Id. | 106582 | 91 — | Marcone *Laura* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Marcone Giuseppe, dom. in Moneglia (Genova). | Marcone *Maria-Leopolda* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Marcone Giuseppe, dom. in Moneglia (Genova). |
| Id. | 792481 | 530 — | Marcone *Giorgio* fu Giovanni-Battista, dom. in Moneglia (Genova). | Marcone *Pietro-Giorgio* fu Giovanni-Battista, dom. in Moneglia (Genova). |
| Id. | 796252 | 245 — | Marcone *Giorgio* fu Gio. Batta, dom. in Moneglia (Genova). | Come la precedente. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 117143 | 73,50 | Leo *Antonio* fu Antonino, minore sotto la tutela di Leo Giuseppe, dom. in Limina (Messina). | Leo *Pietro-Antonio* fu Antonino, ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 432679 | 6804 — | *Coffaro* Lucia e Giovanna di Salvatore, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto senza fede di vita a Caltagirone Saverio fu Silvestro, dom. a Palermo. | *Cuffaro* Lucia e Giovanna di Salvatore, minori, ecc.; con usufrutto come contro. |
| Cons. 3,50 % | 703839 | 350 — | *Siacero* Angela di Pietro, ved. di Fricco Giacomo di Martino, dom. in S. Martino Canavese (Torino). | *Sciacero* Angela di Pietro, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % già Litt. 5 % | 260646 | 98 — | Viggiano Leonardo, *Antonio*, Gennaro fu Giuseppe, *gli ultimi due minori*, sotto la patria potestà della madre Leonardi Maria-Teresa, ved. Viggiano Giuseppe, eredi indivisi del padre, dom. a Morano Calabro (Cosenza); con usufrutto vitalizio a Lombardi Maria-Teresa fu *Fedele*, ved. Viggiano Giuseppe, dom. a Morano Calabro (Cosenza). | Viggiano Leonardo, *Pietro-Antonio*, Gennaro fu Giuseppe, *eredi indivisi del padre*, dom. a Morano Calabro (Cosenza); con usufrutto vitalizio a Lombardi Maria-Teresa fu *Leonardo*, ved. Viggiano Giuseppe, dom. a Morano Calabro (Cosenza). |
| Rendita 5 % (1935) | 12126 | 125 — | *Baruffo* Luigi fu Luigi, minore sotto la tutela di Berardelli Andrea, dom. in Napoli. | *Barruffo* Alfonso fu Luigi, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 63890 | 490 — | *Roggiero* Giacomo fu Spirito, dom. in Melle (Cuneo). | *Reggero* Giacomo fu Spirito, dom. in Melle (Cuneo). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 111758 | 73,50 | Maggiora *Clementina* fu Luigi, minore sotto l'amministrazione della madre Pittarelli Vittoria, dom. a Refrancore (Alessandria); vincolato per dote pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Ferraro *Annibale* di Tommaso. | Maggiora *Rosa-Enrichetta-Valentina-Costantina* fu Luigi, minore sotto l'amministrazione della madre Pittarelli Vittoria, dom. a Refrancore (Alessandria); vincolato per dote pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Ferraro *Filippo-Annibale* di Tommaso. |
| Cons. 3,50 % | 681701 | 70 — | Giannone Francesco di Emanuele, dom. in Palermo; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giglio *Rosina* fu Onofrio, moglie di Rotolo Giovanni, dom. in Palermo. | Come contro; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giglio *Rosalia* fu Onofrio, moglie di Rotolo Giovanni, dom. in Palermo. |
| Rendita 5 % | 150910 | 40 — | Ospedale Trigona di Noto; con usufrutto vitalizio a favore di Papaleo *Maddalena* fu Giuseppe, vedova Maltese, dom. a Noto. | Ospedale Trigona di Noto; con usufrutto vitalizio a favore di Papaleo *Maria-Maddalena* fu Giuseppe, vedova Maltese, dom. in Noto. |
| P. R. 3,50 % | 157147 | 108,50 | Ospedale Trigona di Noto (Siracusa); con usufrutto a Papaleo *Maddalena* fu Giuseppe, ved. di Maltese Paolo, dom. a Noto (Siracusa). | Ospedale Trigona di Noto (Siracusa); con usufrutto a favore di Papaleo *Maria-Maddalena* fu Giuseppe, ved. di Maltese Paolo, dom. a Noto (Siracusa). |
| Id. | 157645 | 248,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 165538 | 59,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 165739 | 73,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 171671 | 245 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 197752 | 262,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 203313 | 49 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 203314 | 80,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 204937 | 17605 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 239965 | 143,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 287718 | 59,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 313358 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 313615 | 770 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 318172 | 329 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 329979 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 334857 | 59,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 346480 | 87,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 356197 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 356198 | 24,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 365567 | 63 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 369936 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 369937 | 21 — | Come sopra. | Come sopra. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % | 384419 | 42 — | Ospedale Trigona di Noto (Siracusa); con usufrutto a favore di Papaleo *Maddalena* fu Giuseppe, ved. di Maltese Paolo, dom. a Noto (Siracusa). | Ospedale Trigona di Noto (Siracusa); con usufrutto a favore di Papaleo *Maria-Maddalena* fu Giuseppe, ved. di Maltese Paolo, dom. a Noto (Siracusa). |
| Id. | 388384 | 430,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 483728 | 4553,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 406031 | 3325 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rendita 5 % | 12127 | 125 — | *Baruffo* Alfonso fu Luigi, minore sotto la tutela di Berardelli Andrea, dom. in Napoli. | *Barruffo* Alfonso fu Luigi, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 373578 | 1477 — | Demo Margherita fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Berger Teodolinda fu Giacomo, vedova in prime nozze di Demo Luigi ed in seconde nozze di Re Giacomo, dom. a Pinerolo (Torino); con usufrutto congiuntamente e cumolativamente a Re *Giuseppina, Luigia, Agostina*, nubili, e *Fedele*, moglie di Vincenzi Riccardo, sorelle fu Lorenzo, dom. a Pinerolo, senza fede di vita. | Come contro; con usufrutto congiuntamente e cumolativamente a Re *Maria-Teresa-Maddalena Giuseppa, Maria-Luigia, Maria-Adelaide-Agostina*, nubili e *Fedela*, moglie di, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 714586 | 31,50 | Sottini Erminia di Giovanni, moglie di Sala Dionigi, maggiorenne, Sottini Domenica, *Ermelinda, Agata*, Giuseppe e *Giacomo* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Crevola d'Ossola (Novara), e figli nascituri di detto Sottini Giovanni fu Andrea, eredi indivisi del proprio nonno Sottini Andrea. | Sottini Erminia di Giovanni, moglie di Sala Dionigi, maggiorenne, Domenica, Fermo, *Clorinda-Ernestina, Emma-Agata*, Giuseppe, e *Giacomina*, minori sotto la patria potestà, ecc., come contro. |
| P. Naz. 5 % | 20406 | 1600 — | Sauro *Nino*, Libero, *Annita*, Italo e Albania fu Nazario, minori sotto la patria potestà della madre Steffè Caterina, ved. Sauro, dom. in Venezia. | Sauro *Giacomo*, Libero, *Anita*, ecc., come contro. |
| Id. | 26372 | 750 — | Sauro *Nino*, Libero, Italo, Anita ed Albania fu Nazario, minori sotto la patria potestà della madre Steffè Caterina di Cristoforo, ved. di Nazario Sauro, dom. in Venezia. | Sauro *Giacomo*, Libero, Italo, ecc., come contro. |
| Id. | 26373 | 1125 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 26374 | 280 — | Come sopra; vincolato di usufrutto a favore di Steffè Caterina di Cristoforo, ved. di Nazario Sauro. | Come sopra; vincolato come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 624916 | 350 — | Zavattaro Albertino di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Eusebione Marcellina fu Giovanni, ved. di Imarisio *Francesco*, dom. in Casale Monferrato. | Zavattaro Albertino di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Eusebione Marcellina fu Giovanni, ved. di Imarisio *Giovanni*, dom. in Casale Monferrato. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 494780 | 948 — | *Iosue* Angelina fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Martino *Giuseppa*, dom. a Monacilioni (Campobasso). | *Iosuè* Angelina fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Martino *Maria-Giuseppa*, dom. a Monacilioni (Campobasso). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 790162 | 175 — | Botta *Vittorina* fu Antonio, nubile, dom. in Avigliana (Torino), sottoposta ad ipoteca a favore dello Stato per cauzione dovuta da Botta Carlo. | Botta *Vittoria* fu Antonio, nubile, ecc., come contro. |
| Id. | 790163 | 122,50 | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1537) Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.